



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

**22/84/CR07bis/C2**

**EMENDAMENTI AL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 30 APRILE 2022, N.36, RECANTE “ULTERIORI MISURE URGENTI PER  
L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA”  
(PNRR) (S 2598)**

**Roma, 11 maggio 2022**

1. Personale società <i>in house</i> .....	2
2. Emendamento avvocati .....	3
3. Progetti bandiera .....	4
4. Cloud .....	4
5. Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse statali ed europee per investimenti, del PNRR, PCN .....	6
6. Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale .....	7
7. Accesso ai finanziamenti dei comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano .....	7
8. Clausola di salvaguardia regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano .....	8
9. Misure di sostegno del settore aeroportuale – sospensione tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili) .....	8
10 Pubblico impiego .....	9
11. Art. 36 “Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti .....	10
12. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Reclutamento personale pubbliche amministrazioni.....	10
13. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Termine conclusione dei procedimenti amministrativi .....	10
14. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Rimodulazione perimetro delle ZES.....	11

## 1. Personale società *in house*

1. All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. All'articolo 10, del Decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole “e per gli enti locali,” inserire “anche”;

b) il comma 6 è così sostituito:

*6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché*

*con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.”;*

c) è aggiunto il comma 6 bis:

*“6 bis. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.”*

## **Relazione**

L'emendamento proposto è volto a consentire alle società in house qualificate di assumere personale con contratto a tempo determinato, anche di durata superiore a 36 mesi (ma non eccedente la durata del progetto e, in ogni caso, la data del 31.12.2026), per svolgere le attività di supporto tecnico-operativo a favore delle amministrazioni interessate.

La proposta ricalca quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 80/2021 che, al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, consente alle amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel medesimo PNRR, di reclutare nuovo personale stipulando contratti di lavoro a tempo determinato (nonché contratti di collaborazione) per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque la data del 31 dicembre 2026.

La citata disposizione del D.L. 80/2021 prevede che i suddetti contratti debbano indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e che gli stessi possano essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Inoltre, il mancato conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del cod. civ.

Inoltre, si specifica la portata del comma 4 dell'articolo 10 dando atto che le convenzioni con le società in house qualificate sono stipulate non solo dalle amministrazioni centrali.

## **2. Emendamento avvocati**

1. All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. All'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dopo le parole “Gli assegni in natura” aggiungere “i compensi professionali di cui all' articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014”.

## **Relazione**

I compensi professionali corrisposti agli avvocati sono da considerarsi un unicum non raffrontabile con altre voci stipendiali. L'emendamento qualifica i compensi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva.

### 3. Progetti bandiera

All'articolo 21, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo per la realizzazione dei “progetti bandiera” presso il Ministero dell’Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. All’onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art.10, comma 5, del decreto - legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.”

#### **Relazione**

Si ritiene necessario per il finanziamento dei “progetti bandiera” proposti dalle Regioni e Province autonome creare un apposito fondo in quanto le risorse previste dall’articolo 21, quelle del PNRR non assegnate, sono “eventuali” e non certe né nel quantum né nei tempi. Inoltre, la possibilità che le risorse dei Piani di sviluppo e coesione e della programmazione europea 2021 – 2027 concorrano alla realizzazione dei progetti risulta essere un’ipotesi di copertura non coerente e sufficiente per tutti i progetti. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

### 4. Cloud

1. All’articolo 29 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. Dopo il comma 5, dell’art. 7, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 aggiungere il seguente comma 5-ter:

*5-ter- “Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l’omogeneità dei conti pubblici, in via eccezionale, a partire dall’anno finanziario 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le spese per l’acquisizione di servizi cloud sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell’articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, conseguentemente, le Regioni e province autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all’allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n.118.”*

1 ter. Al comma 2-quinquies, dell’articolo 27 , del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 sono abrogate le parole “e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza”; dopo le parole “tra gli stanziamenti” sono inserite “e i finanziamenti”.

#### **Relazione**

La cloudificazione della PA è un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1.

Spostando i sistemi informativi della PA sul Cloud si trasformano investimenti in conto capitale (storicamente effettuati per i CED) in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni del servizio *cloud as a service*, creando due potenziali problemi per la finanza pubblica e la contabilità dello Stato:

1. scatto dei vincoli di spending review: aumentando la spesa corrente potrebbero scattare e/o farsi ancora più stringenti i vincoli di spending review introdotti nel passato, in particolare per gli enti locali;
2. Limitata capacità di spesa corrente in molti enti locali, senza poter incrementare le spese correnti al di là dei vincoli di spending review molti enti locali e PA non possono passare a cloud per assenza di risorse impegnabili in tale direzione.

Per ovviare a questi problemi, si è intervenuti con:

- il DL 77/2021: abolendo le norme di spending review sulla spesa per acquisto di beni e servizi informatici, il limite di spesa vigente per acquisti di beni e servizi informatici finanziati con il PNRR e prevedendo che le risorse relative al PNRR e il Piano investimenti complementari (quindi anche le risorse destinate alla migrazione al Cloud delle PA), possano essere utilizzate in deroga ai limiti di contenimento della spesa previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 con accertamento sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante;
- il DL 152/2021 prevedendo espressamente la possibilità, per le amministrazioni pubbliche (centrali e locali) di proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e gli altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

Tali interventi normativi, devono essere resi stabili anche oltre il 31 dicembre 2026, termine di durata del PNRR in quanto le spese per il passaggio al cloud non si esauriranno il 31 dicembre 2026 inoltre l'utilizzo del cloud comporterà un incremento delle spese di noleggio piattaforma e gestione servizi attualmente considerata spesa corrente.

Pertanto, le modifiche normative proposte tendono a:

- prevede le modalità di contabilizzazione delle spese per l'acquisizione di servizi cloud da parte delle le Regioni e Province autonome e gli enti locali, destinatari delle risorse finanziarie del PNRR, nell'ambito delle spese di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 ai fini di assicurare la transizione digitale e la progressiva sostituzione delle infrastrutture ICT materiali con l'acquisizione di servizi cloud, in linea con le indicazioni del PNRR Missione 1) Componente 1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e alla Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità.  
Quest'ultima infatti prevede testualmente: *“Saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione (al momento, infatti, la migrazione al cloud comporta di “tradurre” capex in opex).”*  
Nell'allegato tecnico al PNRR trasmesso alla CE, testualmente, alla medesima riforma è previsto: *“... as part of the incentives for cloud migration, we plan to revise the current public accounting rules for expenses related to cloud services. In fact, the migration to the cloud currently involves a transfer of budgets from capital expenditures to operational expenditures. These mechanisms/rules will be revised in order to not disincentivize cloud migration for PAs.”*
- estendere a regime la possibilità di variazione compensativa.

## 5. Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse statali ed europee per investimenti, del PNRR, PCN

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“ART.11 bis (*Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse per investimenti del PNRR, PCN, comunitarie*)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in deroga ai limiti fissati dall'art.1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).”

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

### **Relazione**

La proposta mira ad accelerare l'utilizzo delle risorse del PNRR e PCN, infatti l'emendamento è volto a:

– comma 1: consentire l'immediata applicabilità al bilancio di previsione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), senza l'approvazione da parte della Giunta regionale del preconsuntivo dell'esercizio precedente previsto dall'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, commi 9, 10 e 11. La proposta mira a considerare l'applicazione della quota di avanzo di amministrazione vincolata da PNRR e PNC come una "mera" variazione di Bilancio che considera in entrata l'iscrizione delle quote di avanzo derivanti dall'incasso a fine dell'esercizio precedente delle risorse provenienti dal PNRR e dal PNC;

– comma 2: prevedere anche per le Regioni e Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, in analogia alla norma prevista per gli enti locali dall'articolo 15, comma 4 bis, del DL 77/2021, l'autorizzazione a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno per gli anni dal 2021 al 2026i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione della giunta successive al disegno di legge di bilancio.

La modifica si ritiene necessaria in quanto le disposizioni di cui al paragrafo 8. dell'Allegato 4/2 che disciplinano l'esercizio provvisorio prevedono che nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti. Per le spese in conto capitale è prevista la possibilità di impegnare solo le spese riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza e i rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso. Si ritiene opportuno esplicitare che si è autorizzati anche ad impegnare in deroga ai principi dell'Allegato 4/2.

## **6. Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale**

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

*“Art.11 bis (Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale)*

*”1. “Dopo il comma 9-bis dell’articolo 69 del Decreto legislativo 118/2011 è aggiunto il seguente comma:*

*“9 ter. Gli enti pubblici strumentali il cui funzionamento non è finanziato dalle Regioni, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento della media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi”.*

### **Relazione**

Ai sensi del D.Lgs 118/2011 articolo 11 ter. comma 1, le Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia vengono considerate enti strumentali controllati della Regione, ex IACP, rientranti quindi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica e nel gruppo di consolidamento.

L'articolo 69 del D.L.vo 118/2011 al comma 9 bis recita " *gli enti pubblici strumentali delle Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti da trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione*".

Nel caso in cui le leggi regionali non prevedano alcun finanziamento ordinario annuale da parte della Regione ma le uniche fonti di finanziamento dell'Ente sono relative a proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente non avrebbe diritto ad accedere alle anticipazioni di tesoreria.

La proposta di emendamento definisce il tetto relativo alle anticipazioni secondo un diverso parametro, la *media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi* non potendo calcolarsi la percentuale su trasferimenti di fondi correnti da Regione, inesistenti.

## **7. Accesso ai finanziamenti dei comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano**

All'articolo 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

*“2-bis. Dopo l'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere il seguente:*

*«10-bis. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».*

### **Relazione**

Si ritiene opportuno precisare che tra i destinatari dei fondi statali istituiti dall'articolo 31bis del decreto-legge 152/2021 presso il Ministero dell'Interno per le assunzioni a tempo determinato dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR, sono compresi anche i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

La richiesta trova giustificazione nel coinvolgimento dei piccoli Comuni delle autonomie speciali nell'attuazione degli interventi PNRR, del tutto analogo a quello dei Comuni del restante territorio.

## **8. Clausola di salvaguardia regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano**

1. È aggiunto il seguente articolo:

“Art. 47-bis (*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. “.

### **Relazione**

Si ritiene opportuno proporre di inserire la clausola di salvaguardia relativa alle competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

## **9. Misure di sostegno del settore aeroportuale – sospensione tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)**

Dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:

“Art. 40 bis. (*Misure di sostegno del settore aeroportuale*)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2023, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 6,5 milioni per il 2022 e 13 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **Relazione**

I piccoli scali nazionali hanno visto fortemente compromessi i propri piani industriali senza la certezza di concrete possibilità di ripresa. La norma proposta interviene a sostegno degli aeroporti regionali con traffico al di sotto di un milione di passeggeri, sospendendo la c.d. “*addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili*” di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 fino al 31 dicembre 2023, in analogia all'articolo 25 bis del DL 73/2021.

L'impatto dell'addizionale è maggiore per gli aeroporti di piccole dimensioni, dove per la struttura vigente della tariffa, la tassa può rappresentare fino al 45% del totale dei diritti aeroportuali che i vettori operanti su questi scali sono chiamati a corrispondere, con una proporzionalità di impatto



maggiore sulla marginalità complessiva degli stessi. La riduzione di introito per lo Stato sarebbe compensata dall'effetto dell'incremento del traffico in prospettiva e dallo sviluppo socio - economico delle aree collegate dallo scalo.

All'onere quantificato in 6,5 milioni per il 2022 e 13 milioni per il 2023, sulla base dello stanziamento già previsto dall'articolo 25 bis del DL 73/2021 e del gettito per lo Stato dagli aeroporti di piccole dimensioni pari a 12,7 milioni nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## **10 Pubblico impiego**

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) costituisce un'occasione unica per il rilancio dell'economia italiana e per consentire di acquisire quelle riforme non più rinviabili, per l'ammodernamento delle istituzioni e per il recupero della competitività in relazione anche ai nostri competitor internazionali.

In quest'ottica il decreto-legge n. 36/2022 ha previsto misure utili per il pubblico impiego e, specificamente, su concorsi, formazione e mobilità dei dipendenti, tutte indispensabili per l'ammodernamento delle Pubbliche amministrazioni ma anche e soprattutto per l'attuazione del Piano.

L'art. 11, in particolare, prevede il potenziamento amministrativo delle Regioni che, in ragione delle competenze loro attribuite dall'ordinamento giuridico italiano, sono chiamate a svolgere una funzione fondamentale ai fini della tempestiva ed efficace attuazione del PNRR.

Pertanto, le Regioni e le Province autonome ritengono condivisibili gli obiettivi degli interventi previsti dal decreto-legge ma, nella logica di contribuire in modo propositivo al processo delle riforme che dovranno accompagnare il PNRR, si riservano di formulare alcune proposte emendative migliorative che, qualora condivise dal Governo, possono trovare accoglimento in sede di conversione.

Tra gli interventi migliorativi, si condivide l'assoluta priorità dell'estensione del regime derogatorio alla disciplina del trattamento accessorio, indispensabile ai fini della sostenibilità delle assunzioni attivabili, nonché il consentire alle Regioni, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativi a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Parimenti, si ritiene necessario, in un'ottica anche di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, anche in considerazione di investimenti tecnologici già effettuati dalle Regioni, prevedere l'utilizzo facoltativo da parte delle Regioni del Portale InPA che non abbiano un portale proprio, mentre per quelle già dotate di un proprio portale per il reclutamento, si prevede che i bandi siano pubblicati a scopo notiziale sul Portale InPA.

Da ultimo, si condivide l'obiettivo di coniugare la definizione dei limiti percentuali previsti, con l'esigenza di offrire alle amministrazioni procedenti comunque un parametro certo, tale da consentire l'attivazione di comandi in corso d'anno, espungendo poi dal testo il riferimento ai distacchi, in quanto, essendo istituito che pone ogni onere in capo all'amministrazione distaccante, non pregiudicherebbe in alcun modo la capacità di spesa dell'amministrazione di destinazione.

Infine, si ritiene necessario precisare (art. 7) che anche i Comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento abbiano accesso ai finanziamenti previsti dall'articolo 31-bis del decreto-legge n. 152/2021 nonché si condivide la necessità di inserire la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

## **11. Art. 36 “Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti**

Il testo del DL non affronta la questione, che le Regioni invece intendono porre, relativa alle modalità di formazione della graduatoria per l'immissione in ruolo degli insegnanti e alle modalità di scorrimento della stessa. Tali modalità non tenendo conto del fabbisogno del personale docente legato all'offerta formativa territoriale, ne pregiudicano la programmazione regionale ponendo in seria difficoltà gli atti di competenza regionale, tra i quali il dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

## **12. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Reclutamento personale pubbliche amministrazioni**

All'articolo 37, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3 bis:

“All'art. 11, co. 1-ter, lett. a) del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, al secondo periodo, dopo le parole “decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303” aggiungere: “e si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, co. 14 della Legge 15 maggio 1997, n. 127”

### **Relazione**

Il richiamo a tale istituto normativo consente ai Commissari straordinari la facilitazione nelle procedure di reclutamento del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, avvalendosi di iter acceleratori previsti per le strutture commissariali di Governo che, diversamente, non potrebbero trovare applicazione alla luce della modifica introdotta dall'art. 57, co. 1, lett. a) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 in materia di nomina dei commissari, con conseguente allungamento dei tempi di attivazione delle ZES.

## **13. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Termine conclusione dei procedimenti amministrativi**

All'articolo 37, comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole “è approvata...” è inserito il seguente inciso: “entro 30 gg dall'acquisizione della proposta commissariale”.

### **Relazione**

L'introduzione di un termine finale esplicito, commisurato al termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi, concretizza la previsione generale di una procedura improntata al principio di massima semplificazione e celerità.

#### 14. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Rimodulazione perimetro delle ZES

All'articolo 37, comma 1, dopo le parole “di cui al comma 6...” è inserito il seguente inciso: “rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,”.

##### **Relazione**

Per rendere efficace la procedura semplificata di aggiornamento del perimetro delle ZES istituite si rende opportuno dare evidenza della possibilità di rimodulare le perimetrazioni sia attraverso l'integrazione di aree, o loro porzioni, originariamente non incluse nella perimetrazione, che attraverso operazioni di nettizzazione di aree non idonee o non utilizzate, fermo restando il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione.